

Comune di Roccabruna

Da: dronero@pif.piemonte.it
Inviato: lunedì 22 ottobre 2018 09:04
A: acciglio ; canosio ; cartignano ; celle di macra ; dronero ; elva ; macra ; marmora ; prazzo ; roccabruna ; san damiano macra ; stroppo ; unione montana valle maira ; villar san costanzo
Oggetto: chiarimenti su abbrucciamenti ed accensione fuochi

Recentemente sono intervenute due novità normative, una riguardante il tema della qualità dell'aria, l'altra in materia di incendi boschivi.

Regione Piemonte ha attuato i contenuti dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, sottoscritto il 5 giugno 2017, con [DGR 42-5805 del 20 ottobre 2017](#). La deliberazione introduce il divieto di combustione dei residui vegetali su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo quale misura strutturale finalizzata al risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (allegato 3 alla deliberazione). Inoltre per i comuni di cui all'allegato 2 della citata deliberazione è previsto sempre nello stesso periodo anche il divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio scopo intrattenimento, etc.) di combustione all'aperto quale misura temporanee del protocollo antismog.

In particolare, il divieto di combustione dei residui vegetali su tutto il territorio regionale opera per tramite di specifiche ordinanze redatte sulla base dello schema approvato con [DD n. 463 del 31 ottobre 2017](#).

La successiva deliberazione n. [57-7628 del 28 settembre 2018](#) ha integrato la precedente fornendo un modello di ordinanza sindacale per i comuni del territorio regionale che dovranno integrare le misure strutturali e temporanee ed individuati all'allegato 2 della stessa deliberazione.

Per i comuni non compresi in questo elenco, essendo obbligati all'implementazione delle misure strutturali e non delle temporanee, continua ad essere valido lo schema di ordinanza tipo prevista nella D.D. 463 del 31 ottobre 2017.

I testi delle deliberazioni sono reperibili alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/>

La nuova legge sugli incendi boschivi (n. 15/2018, che entrerà in vigore il 26 ottobre 2018) introduce il divieto di abbruciamento del materiale vegetale su tutto il territorio regionale dal 1° novembre di ciascun anno al 31 marzo dell'anno successivo. (testo disponibile su Arianna

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;15@2018-10-26&tornaIndietro=true>

Dalla lettura combinata dei provvedimenti emerge che su tutto il territorio regionale:

- **dal 1° al 31 ottobre** di ogni anno è vietato l'abbruciamento dei residui vegetali per tramite delle specifiche ordinanze sindacali emesse in attuazione delle deliberazioni di ottobre 2017 e settembre 2018 sopra citate. Le sanzioni sono quelle previste dall'art.7bis del d.lgs 267 del 2000.

- dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno: l'abbruciamento dei residui vegetali è vietato per legge regionale. Le sanzioni previste sono quelle riportate all'articolo 13 della legge regionale 15/2018.

Sportello PIF di Dronero
Riferimento Dott.ssa Dutto Simona
Ufficio Ambiente, Via G. Giolitti, 47 – 12025 Dronero